CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 21 Settembre 2012 Prot. N. 33346/2012 Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 406/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ☐ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- □ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- □ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- □ Vista la nota del competente ufficio comunale inerente la richiesta di adottare opportuni provvedimenti viabilistici per lo svolgimento dell'evento denominato "Sfilata di moda Lodi Fashion Night";

ORDINA

- □ In **P.za Mercato** il giorno **28 Settembre 2012** dalle ore **14.00 sino a termine della manifestazione** (termine previsto ore 24.00), è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso, sull'intera area, a tutte le categorie di veicoli; E' prevista deroga per i veicoli al servizio del comitato organizzatore della manifestazione esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'installazione di strutture mobili ovvero di eventuali stand espositivi.
- □ In Via Volturno (tratto Via Cavour ÷ C.so Umberto I) il giorno 28 Settembre 2012 dalle ore 20.00 sino a termine manifestazione, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli;

In considerazione del provvedimento sopra riportato vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

- In C.so Umberto I intersezione Via Volturno, è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto verso C.so Adda.
- > In **Via CAVOUR intersezione Via Volturno**, è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto verso Via Cavour/San Francesco.
- > In **Via STREPPONI**, è istituito, limitatamente per i veicoli utilizzati dai residenti (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero degli stessi all'interno di aree pertinenziali private) il doppio senso di circolazione con accesso e uscita da Via San Francesco intersezione Via Strepponi.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice

della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 nº 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio. PC/pl

Il Dirigente supplente **Arch. Luigi TRABATTONI**